

La sentenza 30 ottobre 2019 del Tribunale di Modena riguarda una controversia in materia di **contratti bancari**

(nella specie veniva chiamato in giudizio un istituto bancario per sentir dichiarare la nullità di alcuni contratti di conto corrente, con particolare riguardo all'anatocismo trimestrale ed alle clausole prevedenti interessi usurari, con susseguente domanda di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni). La materia è, come noto, assoggettata alla disciplina della c.d.

**mediazione obbligatoria**

(art. 5, comma 1 bis.

**d.lgs. 28/2010**

). All'incontro svoltosi avanti al mediatore, però,

**si presentavano unicamente gli avvocati delle parti**

(i quali esprimevano parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione); di talché il procedimento veniva chiuso con esito negativo. Ciò considerato, in giudizio veniva eccepita l'

**improcedibilità**

del giudizio

**per ommesso esperimento della procedura di mediazione**

.

## **La decisione del Giudice**

Alla luce di quanto esposto, la pronuncia in commento afferma come emerga l'**irritualità della procedura di mediazione**

nella specie esperita, con conseguente

**improcedibilità**

del giudizio. Richiamando l'art. 8, comma 1,

**d.lgs. 28/2010**

, in particolare, il Giudice (richiamando Trib. Pavia 18 maggio 2015 e Firenze 19 marzo 2014) afferma che, in sostanza,

**sono unicamente le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, i naturali, oltre che indispensabili, interlocutori, del mediatore**

,

**chiamati a partecipare al primo incontro**

compositivo ed a quelli successivi. Con la conseguenza che in caso contrario

**la condizione di procedibilità del giudizio non può ritenersi attuata e soddisfatta**

. Per approfondimenti sul dibattito relativo alla questione della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis. d.lgs. cit., si rimanda a SPINA,

**Mediazione obbligatoria**

(voce), Altalexpedia (con particolare riferimento ai par. 6.3 e ss., dedicati ai vari orientamenti interpretativi, anche successivi a

**Cass. Civ. n. 8473 del 2019**

).

**Motivazioni**

La conclusione cui perviene la pronuncia in commento si basa, come anticipato, su quanto disposto dall'**art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010**. La richiamata disposizione di legge prevede, come noto, quanto segue: "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento". Alla luce del dato normativo di cui all' **art. 8, comma 1, cit.** i

I Giudice osserva quanto segue:

- valorizzando il **dato testuale** della norma in commento, essa appare sufficientemente trasparente nell'imporre la **dualità di parti ed avvocati**;
- l'obbligo imposto al mediatore di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ha senso nell'ottica di **imporre una partecipazione attiva da parte delle stesse parti personalmente**

## **Avvocati in mediazione senza le parti: giudizio improcedibile;**

Scritto da Administrator

Lunedì 09 Dicembre 2019 06:04 - Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Dicembre 2019 11:01

---

(dal momento che, per dovere professionale, l'avvocato non può certo ignorare il significato della procedura mediatizia);

- il **significato stesso dell'istituto della mediazione** risulterebbe altrimenti compromesso se a tale procedura dovessero partecipare unicamente gli avvocati e non le parti.

Nel caso di specie, quindi, alla luce di tali argomentazioni, il giudizio va dichiarato **improcedibile, per irrituale esperimento della procedura di mediazione**